



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Rep. 85/2021

Oggetto: Progetto “Benessere e salute delle persone intersessuali per una piena inclusione sociale” a valere sul PON Inclusione FSE 2014/2020 - Asse 3, Priorità intervento 9.i, Obiettivo specifico 9.2. azione 9.2.3. - **Determina a contrarre.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTA la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”;

VISTO il D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recante “Costituzione e organizzazione interna dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, di cui all’art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D.P.C.M. 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento e strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, Reg. 9, Foglio 313;

VISTO l’art. 16 del citato D.P.C.M. 1° ottobre 2012, che stabilisce che il Dipartimento per le Pari Opportunità è “la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione”;

VISTO il D.P.C.M. 8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per le Pari Opportunità, con efficacia a decorrere dall’8 maggio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2019, reg.ne – succ. al n. 880;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

VISTA la Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari Opportunità anno 2020 del 28 luglio 2020, registrata alla Corte dei conti il 15 settembre 2020, al n. 2120;

VISTO il D.P.C.M. del 17 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 2 luglio 2019 al n. 1410, che conferisce al dott. Triantafillos Loukarelis l'incarico di livello dirigenziale generale di Coordinatore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica - UNAR, nell'ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità;

CONSIDERATO che il citato D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 affida all'Unar, tra gli altri, il compito di promuovere studi e ricerche anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni;

VISTO il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 13 maggio 2020, di istituzione del Tavolo di consultazione permanente per la promozione dei diritti e la tutela delle persone LGBT;

CONSIDERATO che in attuazione di tali impegni l'UNAR intende contribuire alla crescita di politiche attive di inclusione sociale dei soggetti più vulnerabili e a rischio di emarginazione in armonia anche con le priorità in materia di pari opportunità e di riduzione delle discriminazioni sollecitate dalla Commissione Europea nell'ambito della programmazione 2014-2020;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di trattamento dei dati personali ed il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e s.m.i. ed in particolare il comma 1 dell'articolo 31 il quale dispone che "per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione";

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'art. 5 della legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il D.P.R. 568/1988 e successive modifiche e integrazioni, che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione;

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la circolare n. 40 del 7 dicembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Costi ammissibili per gli enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011;

VISTO l'Allegato XII del suddetto regolamento (UE) N. 1303/2013, che prevede al punto 2.2 la responsabilità dei beneficiari in materia di informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO l'Accordo di partenariato per il periodo 2014-2020 presentato alla Commissione Europea il 22 aprile 2014;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO il Programma Operativo Nazionale Inclusione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014;

VISTO il Progetto generale (Inclusione Soggetti Vulnerabili – ISV) delle attività per la programmazione 2014-2020, inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, con nota prot. n. 2624 del 13 aprile 2016;

VISTA la Convenzione del 18 aprile 2016, sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, con la quale vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, quale beneficiario per l'attuazione di interventi previsti nell'Asse 3 "Sistemi e modelli d'intervento sociale" e nell'Asse 4 "Capacità amministrativa" del PON, declinati nel Progetto sopra menzionato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

VISTO il Piano Esecutivo del Progetto generale per il biennio 2016-2017, parte integrante della Convenzione medesima, trasmesso con nota del 13 ottobre 2016 prot. n. DPO 7431;

VISTA l'integrazione al Piano esecutivo per il biennio 2016-2017, inviata con nota del 17 ottobre 2016 prot. n. DPO 7529, relativa alla scheda progetto dell'Attività di Assistenza Tecnica a supporto dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica beneficiario del PON Inclusione 2014-2020;

VISTE le rimodulazioni del Piano Esecutivo del Progetto generale per il biennio 2018-2019, trasmesse con nota del 31 ottobre 2017 prot. DPO n. 9032, con p.e.c. del 22 dicembre 2017 e con p.e.c. dell'8 febbraio 2018;

VISTA la rimodulazione del Progetto Generale inviata con p.e.c. del 2 marzo 2018;

VISTA la nota acquisita al prot. DPO n. 2757 del 13 aprile 2018, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Div. III Autorità di gestione programmi operativa in materia di Fse e Fead, approva la rimodulazione del progetto generale e delle relative schede;

VISTA la rimodulazione del piano esecutivo del progetto generale per il biennio 2018-2020 e delle relative schede, trasmessa con pec del 13 settembre 2018, prot. DPO n. 5689 e successivamente con pec del 26 ottobre 2018;

VISTO l'addendum alla Convenzione sottoscritto in data 14 dicembre 2018 con il quale si approvano le rimodulazioni del piano esecutivo del progetto generale per il biennio 2018-2020;

VISTA la rimodulazione del piano esecutivo del progetto generale per il periodo 2019-2022 e la relativa scheda, trasmessa con prot. DPO n. 2615 del 23 aprile 2019;

VISTA la rimodulazione del piano esecutivo del progetto generale per il periodo 2019-2022 e le relative schede, trasmesse con p.e.c. del 7 maggio 2019;

VISTO il secondo addendum alla Convenzione sottoscritto in data 6 agosto 2020 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ed in data 7 settembre 2020 dall'UNAR, con la quale si approvano le rimodulazioni del piano esecutivo del progetto generale per l'intero periodo di programmazione;

PRESO ATTO che tra gli interventi previsti nell'ambito del Progetto ISV, l'Ufficio, all'interno dell'Asse 3 – Sistemi e modelli di intervento sociale, priorità di intervento 9.i - “L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità”, obiettivo specifico 9.2 – “Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”, intende attivare uno specifico intervento rivolto al benessere e alla salute delle persone intersessuali al fine di attuare la piena inclusione sociale;

RITENUTO che sia interesse dell'Ufficio contribuire alla crescita di politiche attive e di inclusione sociale dei soggetti più vulnerabili e a rischio di emarginazione, in armonia anche con le priorità in materia di pari opportunità e di riduzione delle discriminazioni sollecitate dalla Commissione europea nell'ambito della programmazione 2014-2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

CONSIDERATO che l'Istituto Superiore di Sanità ha un ruolo ed una consolidata esperienza nel campo della salute e della sua prevenzione nonché è organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale in Italia in grado di fornire un supporto informativo/orientativo utile a combattere l'esclusione sociale, la discriminazione e l'esclusione lavorativa nei confronti delle persone intersessuali attraverso strumenti in grado di condurre a un sensibile miglioramento della qualità di vita di queste persone. Infatti, azioni come la realizzazione di studi a carattere sociale, la creazione di un portale web informativo, la mappatura dei servizi sanitari e giuridici dedicati presenti sul territorio, la formazione ad hoc del personale socio-sanitario, così come la predisposizione di linee guida possono, senza dubbio, accrescere le conoscenze e competenze sia delle persone intersessuali stesse, che delle loro famiglie, delle associazioni di settore, delle amministrazioni locali, degli operatori socio-sanitari nonché degli stakeholders;

VALUTATO quindi l'interesse pubblico comune alla luce delle finalità istituzionali dell'Unar e dell'Istituto Superiore di Sanità;

CONSIDERATO l'alto valore specialistico delle attività in oggetto e verificata l'impossibilità di realizzare le medesime avvalendosi di professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la collaborazione tra l'UNAR e l'Istituto Superiore di Sanità risulta essere lo strumento maggiormente idoneo per la realizzazione dei reciproci fini istituzionali ed in particolare per le attività innanzi dette;

VISTA la nota prot. DPO 6419 del 12 luglio 2021, con la quale l'UNAR ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità di presentare un'offerta tecnica ed economica per un valore massimo di € 200.000,00 (duecentomila/00) per la realizzazione dell'intervento sopra citato;

VISTA la nota prot. 7946 del 27 settembre 2021, con la quale l'Istituto Superiore di Sanità ha trasmesso la proposta attuativa dell'intervento "Benessere e salute delle persone intersessuali per una piena inclusione sociale";

CONSIDERATO che la proposta presentata dall'Istituto Superiore di Sanità risulta completa e dettagliata nella descrizione delle attività progettuali, nella tempistica di realizzazione e nella ripartizione economica delle risorse da impiegare nel progetto;

CONSIDERATO che le spese relative verranno poste a carico dei fondi assegnati all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica nell'ambito del PON Inclusione FSE 2014 – 2020 Asse 3, Priorità d'intervento 9.i, Obiettivo specifico 9.2 - azione 9.2.3;

DETERMINA

Art. 1

Le premesse di cui sopra formano parte sostanziale e integrante del presente atto.

Art. 2

Per quanto in premessa indicato, di stipulare ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, un accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione dell'attività concernente il progetto "Benessere e salute delle persone intersessuali per una piena inclusione sociale" nell'ambito del PON Inclusione FSE 2014 – 2020 Asse 3, Priorità d'intervento 9.i, Obiettivo specifico 9.2 - Azione 9.2.3.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Art. 3

L'importo massimo previsto per la suddetta procedura è fissato in euro 200.000,00 (duecentomila/00), garantito dalla disponibilità dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica a valere sui fondi assegnati nell'ambito del PON Inclusion FSE 2014 – 2020 Asse 3, Obiettivo specifico 9.2 - Azione 9.2.3.

Art. 4

Di individuare il Funzionario amministrativo Antonietta Cosentino, in servizio presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica quale Responsabile Unico del Procedimento per la suddetta procedura.

Art. 5

Di precisare in merito all'accordo di collaborazione da stipulare che:

- L'oggetto di tale procedura è la realizzazione di specifiche azioni positive volte a combattere l'esclusione sociale e la discriminazione nei confronti delle persone intersessuali nel contesto dell'occupazione e dell'assistenza sanitaria, per prevenire la discriminazione e la stigmatizzazione, in linea con gli indirizzi della Comunità Europea;
- Le finalità che si intendono perseguire sono il miglioramento della qualità della vita delle persone intersessuali, mediante un supporto informativo/orientativo utile a combatterne l'esclusione socio-lavorativa e la discriminazione, attraverso la predisposizione di strumenti anche a supporto delle pubbliche amministrazioni;
- le clausole essenziali della convenzione sono quelle relative a:
 - o *durata e modifiche*: la durata dell'accordo è di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le parti, in qualsiasi momento, possono concordare per iscritto le modifiche e le integrazioni all'accordo che si dovessero manifestare utili o necessarie alla prosecuzione o al miglioramento delle attività ivi previste. Non è ammessa alcuna intesa verbale tra le Parti;
 - o *efficacia*: l'accordo ha efficacia a far data dall'avvenuta registrazione, da parte degli Organi di controllo, del relativo provvedimento di approvazione e impegno e pertanto, a seguito dell'esito positivo dei controlli come previsto dalla normativa vigente;
 - o *modalità di esecuzione delle attività*: le attività saranno svolte previa presentazione di un piano delle attività, accompagnato dal cronoprogramma e dal piano finanziario con le risorse da impiegare. Il piano delle attività ed il piano finanziario saranno soggetti all'approvazione dell'Ufficio nei modi e nei termini indicati successivamente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- *risorse finanziarie*: l'importo massimo previsto a titolo di rimborso delle spese sostenute è pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00) a valere sui fondi assegnati all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica nell'ambito del PON Inclusion FSE 2014 – 2020 Asse 3, Priorità intervento 9.i, Obiettivo specifico 9.2 - Azione 9.2.3.
- Le modalità di rendicontazione delle spese ed i pagamenti saranno coerenti con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e dal Manuale del Beneficiario del PON Inclusion FSE;
- *diritto di recesso*: l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti qualora intervengano fatti, atti o provvedimenti modificativi della situazione esistente all'atto della stipula dell'accordo o, comunque, tali da rendere impossibile, inopportuna o particolarmente gravosa la sua prosecuzione;
- *regole di pubblicità*: le parti dovranno dare adeguata pubblicità al co-finanziamento europeo del progetto rispettando le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nell'Allegato XII del regolamento UE n. 1303/2013.

Roma, 01 ottobre 2021

Il Direttore Generale
Triantafillos Loukarelis